

Studio Legale

Avv. FRANCESCO LEONE

CARITÀ DI VILLORBA (TV) – VIA DELLA LIBERTÀ N. 1

TEL. 0422.1722695 – FAX 0422.252703

PEC: francescoleone@pec.ordineavvocatitrevise.it

PEO: studiolegaleleone@yahoo.it

C.F.: LNEFNC74H18L407S – P. IVA 04047930260

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL VENETO

RICORSO CON MISURE CAUTELARI e

CON ISTANZA DI NOTIFICAZIONE

PER PUBBLICI PROCLAMI

Nell'interesse della **docente CASULA Andreana (C.F. CSLNRN76S61B354U)** nata a Cagliari il 21.11.1976 e residente in Carità di Villorba (TV) via 2 giugno n. 36, rappresentata e difesa, giusta mandato in calce del presente atto, dall'avv. Francesco Leone (C.F.: LNEFNC74H18L407S) del Foro di Treviso, con domicilio eletto, ai fini del presente procedimento, presso lo studio dell'avv. Francesco Leone, sito in Carità di Villorba (TV) via della Libertà n. 1, indicando per le comunicazioni, gli avvisi e le notificazioni la PEC francescoleone@pec.ordineavvocatitrevise.it od il fax 0422.252703, *(ricorrente)*

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITÀ e della RICERCA (C.F.: 80185250588)**, in persona del legale rappresentante Ministro *pro tempore*, con sede legale in 00153 ROMA Viale Trastevere n. 76/a [N.d.S.: in proseguo anche MIUR],
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO (C.F.: 80015150271)**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in 30173 Venezia Via Forte Marghera n. 191,
- **UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI TREVISO (C.F. 80019280264)** nella persona del proprio legale rappresentante *pro tempore*, con sede in 31100 TREVISO via Cal di Breda n. 116 - edificio 4,

Tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge, nella sua sede di Venezia Piazza San Marco n. 63, ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it *resistenti*

e, per quanto possa occorrere,

NEI CONFRONTI

- **sig.ra GRANELLO Elena (C.F. GRNLNE76S56L407X)** nata a Treviso il 16.11.1976 e residente in Treviso via Maggiotto n. 12, docente in possesso di diploma di maturità magistrale conseguito nell'A.A. 1994/1995, in posizione 416 nella GPS prima fascia classe EEEE della Provincia di Treviso con punti 127 (vedasi doc. 5 pag. 36).
- **nonché nei confronti di tutti i docenti** che verrebbero pregiudicati dall'esito favorevole del giudizio e, dunque, in caso di rettifica delle GPS *de qua* con la corretta attribuzione del punteggio in favore della ricorrente, come richiesto in ricorso, individuati in tutti coloro che si trovano in posizione migliore, rispetto alla ricorrente, nella GPS prima fascia classe EEEE della Provincia di Treviso, i cui nominativi sono stati richiesti a mezzo Pec alle Amministrazioni resistenti (*cf.* doc. 26) e per i quali si chiede, in ogni caso, istanza di notificazione per pubblici proclami.

controinteressati

* * * * *

OGGETTO:

Accertamento e/o declaratoria della nullità e/o di annullamento, previa sospensione dell'efficacia ed adozione di tutte le idonee misure cautelari, anche monocratiche, in parte qua

- Del provvedimento m_pi.AOOUSPTV.REGISTRO UFFICIALE.U.0007890.03-09-2020 pubblicato il 03.09.2020, con il quale sono state pubblicate le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (indicata anche GPS) definitive della Provincia di Treviso – posto comune e sostegno - del personale docente delle scuola primaria, della scuola dell'infanzia, della scuole secondaria di I[^] e II[^] grado e personale educativo valevoli per il biennio 2020/2021 e 2021/2022 (**doc. 2**),

- nonché della **graduatoria provinciale per le supplenze (GPS) definitiva – prima fascia** della Provincia di Treviso – posto comune e sostegno - del personale docente della scuola primaria (EEEE) valevole per il biennio 2020/2021 e 2021/2022 per la Provincia di Treviso, **pubblicate il 03.09.2020 (doc. 3)**;
- Della **nota m_pi.AOOUSPTV.REGISTRO UFFICIALE.U.0008373.11-09-2020 pubblicato il 12.09.2020**, da parte dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Treviso inerente alla ripubblicazione delle GPS a seguito di autotutela **(doc. 4)**;
- Della **Ripubblicazione delle GPS prima fascia** per la Provincia di Treviso, per la classe di concorso EEEE, **pubblicate il 12.09.2020 (doc. 5)**;
- Di ogni altro **antecedente, preordinato, consequenziale e comunque connesso** nella parte in cui non prevede e/o non ammette la correzione del punteggio della ricorrente secondo i servizi espletati ed i titoli posseduti;
- **Dei precedenti e presupposti**: di tutti i decreti di aggiornamento – integrazione-modificazione pubblicati dal MIUR dalla loro istituzione al più recente ed impugnato decreto;

nonché per l'accertamento e la declaratoria

- del diritto della ricorrente all'attribuzione ed al riconoscimento del maggior punteggio di **complessivi 57,5 punti** - per i servizi svolti - nelle GPS prima fascia – posto comune – della Provincia di Treviso, per la classe di concorso EEEE, in funzione dei titoli di accesso e dei titoli di servizio posseduti dalla ricorrente, ed illegittimamente pretermessi dal MIUR,

e per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.

- delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di rettifica della graduatoria con relativo posizionamento della ricorrente con il corretto punteggio di 75,5 (anziché 18), nella posizione 953 o in quella maggiore o minore che l'Ecc.mo Collegio riterrà provata o di giustizia, per le GPS prima fascia per la classe di

concorso EEEE per la Provincia di Treviso, secondo quanto esposto nella parte motiva del presente ricorso.

nonché per la declaratoria

- **anche in via cautelare**, del diritto della ricorrente a vedere modificato e corretto il proprio punteggio, secondo i servizi espletati e i titoli posseduti.

* * * * *

IN FATTO

- A. la sig.ra CASULA Andreana ha presentato, attraverso la procedura informatizzata, tempestiva domanda di inserimento nelle GPS per la prima fascia per il biennio scolastico 2020-2021 e 2021-2022, per la classe di concorso EEEE, per la Provincia di Treviso;
- B. all'atto della presentazione della domanda, la sig.ra CASULA indicava tutti i servizi svolti, già presenti a sistema e già indicati nelle precedenti domande di inserimento in graduatoria, aggiornandoli con i servizi svolti negli anni successivi;
- C. in seguito, la ricorrente si avvedeva che, illegittimamente e per ragioni ignote ed incomprensibili, nella domanda inoltrata non venivano riportati gran parte dei servizi svolti negli anni precedenti;
- D. nella domanda, infatti, a fronte di numerosi servizi svolti e puntualmente indicati in sede di compilazione, risultavano riportati solo due servizi e per pochi giorni;
- E. la ricorrente, immediatamente, si attivava per segnalare l'errore, inviando in data 11.08.2020 e 12.8.2020 PEC all'Ufficio Scolastico Provinciale di Treviso reclamo, in cui elencava analiticamente i servizi svolti ed inviava tutti i contratti relativi ai servizi che non risultavano recepiti dalla procedura informatizzata, richiedendo il riconoscimento del punteggio di tutti i servizi nelle suddette GPS (**doc.ti 7, 8 e 9**);
- F. la segnalazione non veniva recepita, poiché, in data 03.09.2020, venivano pubblicate le GPS, in cui alla ricorrente veniva attribuita la **posizione 1.508**, con un punteggio

complessivo di **18 punti**, di cui **solo 2 per i titoli di servizio**, 10 punti per il titolo di accesso e 6 per ulteriori titoli valutabili (doc.ti 2 e 3);

G. la deducente, in data 03.09.2020, presentava nuovamente istanza di autotutela (**doc. 10**);

H. in data 09.09.2020, la sig.ra CASULA presentava nuova istanza di modifica delle GPS (**doc. 11**);

I. In data 12.09.2020, venivano ripubblicate le GPS, corrette in autotutela, ma alla ricorrente non veniva modificato il punteggio (**doc.ti 4 e 5**).

J. **La ricorrente ritiene non corretto e non rispondente al reale il punteggio di 18, assegnatole per la classe EEEE nell'impugnata GPS, non corrispondendo ai servizi effettivamente svolti per il MIUR ed ai titoli effettivamente posseduti.**

* * * * *

Tanto premesso, parte ricorrente, nella propria veste come in atti, ritenendo i citati **provvedimenti nulli e/o illegittimi e/o infondati e gravemente pregiudizievoli**, li impugna e/o ne chiede la declaratoria di nullità, previa sospensione di efficacia come indicato in parte motiva, per i seguenti

MOTIVI

1. SULL'INTERESSE DELLA RICORRENTE AL PRESENTE RICORSO ED ALL'ANNULLAMENTO/NULLITÀ DEGLI ATTI IMPUGNATI

L'O.M. 10.07.2020 n. 60 del MIUR (*gr. doc. 14*) disciplina una nuova modalità per:

- la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS);
- la formazione delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno;
- l'attribuzione di incarichi a tempo **determinato** di personale docente ed educativo nelle istituzioni scolastiche statali, sia su posto comune che sul sostegno.

L'art. 1, infatti, prevede che: *“La presente ordinanza disciplina, in prima applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche*

statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo, tenuto altresì conto di quanto previsto all'articolo 4, commi 6 e 8, della legge 3 maggio 1999, n. 124".

Possono essere assegnate tramite GPS (cfr. art. 2 O.M. n. 60/2020):

- **supplenze annuali** per coprire cattedre e posti d'insegnamento su posto comune o di sostegno vacanti o disponibili entro la data del 31 dicembre con durata **fino al 31 agosto**;
- **supplenze temporanee** fino al termine delle attività didattiche per coprire posti comuni o di sostegno, non vacanti ma disponibili entro il 31 dicembre, fino al termine dell'anno scolastico (30 giugno) e per le ore di insegnamento necessarie;
- **supplenze temporanee per altre necessità**. In caso di incapienza delle GPS e finché non si esaurisce l'esigenza, detto tipo di supplenza è attribuita tramite le graduatorie di istituto.

In prima battuta, per le supplenze annuali e temporanee sono utilizzate le GAE (cd. graduatorie a esaurimento).

Una volta esaurite le GAE, gli incarichi sono assegnati scorrendo le GPS e, successivamente, esaurite le GPS, secondo le Graduatorie di Istituto.

Le GPS, quindi, intervengono in subordine alle GAE per l'attribuzione di incarichi di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche.

Le fasce previste per le GPS sono due (distinte per Infanzia-Primaria e Secondaria) (cfr. art. 3 O.M. n. 60/2020). Ovvero:

- **I^a fascia:** docenti abilitati all'insegnamento per le classi di concorso scelte per posto comune o specializzazione per il posto di sostegno. Per infanzia e primaria si aggiungono i laureandi e gli studenti iscritti al 3^o, 4^o e 5^o anno di Scienze della Formazione Primaria che abbiano già svolto il tirocinio, mentre per la secondaria i possessori dei titoli relativi alle classi di concorso scelte con abilitazione o grado di istruzione diverso o precedente inserimento in III fascia delle graduatorie di istituto per la classe di concorso scelta.

- **II^ fascia:** per non abilitati e non specializzati che non rientrino nelle categorie precedenti ma che abbiano titoli e requisiti di accesso (laurea + 24 Cfu o altre previste dalla normativa).

Per il sostegno invece:

- I^ fascia: docenti con specializzazione per il grado di istruzione scelto;
- II^ fascia: per coloro che abbiano maturato entro l'a.s. 2019/2020 almeno 3 anni di insegnamento sul sostegno con abilitazione o abbiano un titolo relativo al grado di istruzione o alla classe di concorso scelti.

Per l'inserimento nelle GPS, le domande dovevano essere presentate, esclusivamente accedendo al sito di ISTANZE ON LINE (cfr. art. 6 O.M. n. 60/2020), dal 22 luglio ore 15 al 6 agosto 2020 ore 23.59 **(doc. 27)**.

Ai sensi dell'art. 8 commi da 4 a 6:

“4. Il computo dei punteggi corrispondenti ai titoli dichiarati è proposto dal sistema informatico. I titoli artistici e professionali contrassegnati dalla sigla BA, valutabili per un massimo di 66 punti, non sono computati ai fini dell'attribuzione delle supplenze sul sostegno.

5. Gli uffici scolastici provinciali procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni.

6. In caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici provinciali procedono alla relativa rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria”.

Ai sensi dell'art. 9, il Dirigente dell'Ufficio scolastico territoriale pubblica, sul sito internet dell'Ufficio, le GPS.

Analogamente, sono pubblicate all'Albo di ciascuna istituzione scolastica, per gli insegnamenti ivi impartiti, le correlate graduatorie di istituto.

La ricorrente, in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 della detta Ordinanza, ha presentato, tramite ISTANZE ON LINE, l'istanza volta all'inserimento nelle GPS della Provincia di Treviso, per la prima Fascia - graduatoria EEEE (Scuola primaria).

La ricorrente è in possesso di **(doc. 17)**:

- a) Diploma di maturità magistrale conseguito nell'A.S. 1995/1996 con punteggio 37/60;
- b) Attestato di formazione in *WEB MARKETING* acquisito l'11.04.2015;
- c) Attestato di formazione in *WEB MARKETING* acquisito il 18.06.2015;
- d) Attestato di formazione in *SOCIAL MEDIA MARKETING* acquisito il 20.04.2015;
- e) Attestato di partecipazione al corso *LIM E TABLET NELLA FLIPPED CLASSROOM* conseguito il 20.07.2016;
- f) Attestato di partecipazione al corso *FLIPPED CLASSROOM OPERATIVO* conseguito il 19.07.2016;
- g) Brevetto di salvamento PISCINA conseguito il 06.05.2014;
- h) Attestato di partecipazione al corso "*Alcune proposte operative per l'attività di gruppo in classe*" conseguito nel maggio 2016;
- i) Attestato di partecipazione al corso *Programmare e agire* conseguito il 31.05.2016;
- j) Attestato di partecipazione al corso *Osservare ed intervenire* conseguito il 31.05.2016;
- k) Corso di formazione *Insegnare al volo* conseguito il 30.06.2016;
- l) Attestato di partecipazione al corso *Cyberbullismo e flipped classroom* conseguito il 08.08.2016;
- m) Certificato *ECDL IT-Security* conseguito il 17.09.2016;
- n) Attestato di partecipazione all'incontro di formazione "Studio del nuovo modello di Profilo Dinamico Funzionale previsto dall'Accordo di Programma – 2016" conseguito il 13.10.2016;

- o) Certificato di frequentazione del corso *“Acquisire conoscenze sulla LIM”* conseguito il 29.01.2017;
- p) Attestato di partecipazione al corso di formazione *Il Modello Valenziale* conseguito nell'aprile 2018,
- q) Diploma di Perfezionamento Universitario Annuale di 1500 ore e 60 CFU conseguito in data 05.06.2018, presso L'Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria – prot. N. 2018/00432/0219 del 29.05.2018 con votazione 94/100;
- r) Attestato di partecipazione al corso *Personalizzazione di attività per la didattica in Google* conseguito il 01.10.2018;
- s) Certificato EOL International All Modes – (B2) conseguito nell'ottobre 2018 con votazione *pass with distinction*,
- t) Attestato di partecipazione al corso introduttivo all'analisi del comportamento applicata (ABA) conseguito in data 13.10.2019,
- u) Attestato di frequenza dell'incontro *“Strategie e tecniche per la lingua dello studio* conseguito il 17.01.2020;
- v) Attestato *Corso 3-6-9-12. Crescere con gli schermi digitali (2019-2020) (3 edizione)* conseguito il 06.03.2020;
- w) Certificato *Coding in famiglia: guida per l'insegnante* conseguito il 11.03.2020;
- x) Attestato di partecipazione al corso *Didattica a distanza con G Suite education* conseguito il 10.03.2020.

La ricorrente, inoltre, ha svolto i seguenti servizi, nella scuola primaria EEEE, a tempo determinato presso la scuola statale (**cf. doc. 8**):

A.S.	Dal/al	gg.
2014/2015	31.03.15 al 01.04.15	2
2015/2016	12.10.15 al 31.10.15	20
	02.11.15 al 06.01.16	26
	02.12.15 al 02.12.15	1
	07.01.16 al 08.01.16	2
	09.01.16 al 08.03.16	59
	09.03.16 al 09.04.16	31

Studio Legale
Avv. FRANCESCO LEONE

	10.04.16 al 08.06.16	60	Parziale A.S.: 199 gg.
2016/2017	26.09.16 al 25.01.17	122	
	26.01.17 al 30.06.17	156	Parziale A.S.: 278 gg.
2017/2018	18.09.17 al 30.09.17	13	
	01.10.17 al 14.10.17	14	
	11.09.17 al 28.11.17	79	
	29.11.17 al 17.02.18	81	
	18.02.18 al 10.03.18	21	
	11.03.18 al 24.04.18	45	
	26.04.18 al 09.06.18	75	Parziale A.S.: 301 gg.
2018/19	13.09.18 al 21.12.18	100	
	22.12.18 al 31.05.19	161	
	01.06.19 al 08.06.19	8	Parziale A.S.: 269 gg.
2019/20	13.09.19 al 30.06.20	292	Parziale A.S.: 292 gg.

Nella precedente Graduatoria di Istituto II Fascia Personale Docente Scuola Primaria 2017/2018, la ricorrente aveva 35,00 punti, di cui 22 per i servizi svolti (**doc.ti 9 e 18**).

Analogo riconoscimento v'è nella Graduatoria di Istituto II Fascia Personale Docente Scuola Primaria aggiornata al 30.03.2019 (**doc. 19**).

Ovviamente, né la graduatoria del 2017/2018, né la successiva graduatoria 2019 (che faceva riferimento ai dati della graduatoria precedente), comprendevano i servizi svolti nell'anno scolastico 2018-2019 e 2019-2020.

Si richiama la precedente tabella, nonché il contratto prot. n. 4899 del 13.09.2019, ove risultano elencati in dettaglio i suddetti servizi (**doc. 20**).

Tenendo presente che, in base alla Tabella A/1 punto C.1 allegata all'O.M. n. 60/2020, al servizio, anche non continuativo, prestato nella medesima classe di concorso verrà attribuito il punteggio di 2 per ciascun mese o frazione di mese (di almeno 16 gg.) fino ad un massimo di 12 punti per anno, come indicato e disciplinato dall'art. 11 comma 14 L. n. 124/1999.

In base a quanto esposto, la ricorrente ha diritto a punti 60 (SESSANTA) per i servizi prestati come docente precaria presso le istituzioni scolastiche statali.

Inoltre, alla deducente non è stato calcolato il punteggio di cui al punto B.24 della Tabella A/1 allegata alla citata O.M., che si riferisce alle *"Certificazioni informatiche, per ogni*

titolo presentato e sino a un massimo di quattro titoli per complessivi 2 punti, sono riconosciuti” (cfr. doc. 15), per il quale sono attribuiti 0,5 punti fino ad un massimo di 2 punti.

Nel caso di specie, la sig.ra Casula ha **tre certificazioni informatiche**, che non sono state valutate all’inserimento in GPS (doc. 17):

- Attestato di partecipazione al corso *LIM E TABLET NELLA FLIPPED CLASSROOM* conseguito il 20.07.2016;
- Certificato *ECDL IT-Security* conseguito il 17.09.2016;
- Certificato di frequentazione del corso *“Acquisire conoscenze sulla LIM”* conseguito il 29.01.2017;

Quindi, devono essere aggiunti **1,5 punti** ai 6 punti (relativi ai titoli culturali), per un **totale di 7,5 punti** per titoli culturali.

Ricapitolando, la ricorrente ha diritto ad avere in totale punti 77,5, di cui:

- **Punti 10 per *punteggio titolo accesso*,**
- **Punti 7,5 per *Punteggio titoli culturali*,**
- **Punti 0 per *punteggio titoli artistici*,**
- **Punti 60 per *punteggio servizi*.**

TOTALE PUNTI 77,5

Si tenga presente che la valutazione dei titoli e dei punteggi di servizio delle GPS, di cui all’O.M. n. 60/2020 è identica alla valutazione delle graduatorie d’istituto, come da D.M. n. 374/2017 (**doc.ti 21 e 22**).

Con il punteggio corretto, come da sempre richiesto, la ricorrente avrebbe scalato fino alla posizione 953 o 954, saltando ben 555 circa posizioni (cfr. doc. 5).

Alla prima tornata di nomine dal GPS del 15 settembre 2020, sono stati chiamati circa 400 docenti nella primaria (**doc.ti 24 e 25**).

Quindi, è evidente che la rideterminazione del punteggio, secondo gli effettivi anni di servizio, rappresenta un interesse nonché un diritto della ricorrente.

Per tali motivi, la ricorrente chiede la declaratoria di nullità e/o l'annullamento degli atti indicati nella parte *de qua* indicata in precedenza, al fine di ottenere la corretta posizione nella GPS *de qua*.

2. SULL'ILLOGICITÀ/IRRAGIONEVOLEZZA DEL PROVVEDIMENTO
IMPUGNATO – SULLA VIOLAZIONE TABELLA DI VALUTAZIONE
TITOLI DELLE TABELLE MINISTERIALI ALLEGATE
ALL'ORDINANZA MINISTERIALE N. 60/2020 RIFERITA ALLE GPS -
SULL'ILLOGICITÀ/IRRAGIONEVOLEZZA DEL PROVVEDIMENTO
IMPUGNATO – TRAVISAMENTO DEI FATTI – VIOLAZIONE DI LEGGE

Innanzitutto, la P.A. ha violato la Tabella A/1 (*Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze del personale docente nella scuola dell'infanzia e primaria su posto comune*) allegata all'O.M. n. 60/2020, che disciplina e regola l'attribuzione dei punteggi nelle GPS. (cfr. doc. 15).

Come riportato in precedenza, la ricorrente ha prestato servizio:

- Per 2 gg. nell'A.S. 2014/2015;
- Per 199 gg. nell'A.S. 2015/2016;
- Per 278 gg. nell'A.S. 2016/2017;
- Per 301 gg. nell'A.S. 2017/2018;
- Per 269 gg. nell'A.S. 2018/2019;
- per 292 gg. nell'A.S. 2019/2020.

La Tabella A/1, al punto C.1, prevede:

Ciononostante, a parte ricorrente è stata attribuita una posizione in graduatoria peggiorativa rispetto a quella cui avrebbe avuto diritto e segnatamente è stata collocata alla posizione n. 1.508 con soli punti 18.

I provvedimenti impugnati risultano anche privi di logicità ed in contrasto con le graduatorie di istituto.

Infatti, nelle graduatorie di istituto la ricorrente aveva, alla data del 30.03.2019, quanto meno 35 punti.

Quindi, il punteggio di 18 di cui 2 per i servizi svolti, al posto dei 60 dovuti in base ai contratti intercorsi, non ha alcuna giustificazione né fattuale né normativa e si pone in palese contrasto con la Tabella A e l'O.M. n. 60/2020 e l'art. 11 comma 14 L. n. 124/1999.

3. VIOLAZIONE DELL'ART. 8 O.M. N. 60/2020 E VIOLAZIONE DELL'ART. 7 LEGGE 241/90 E SUCCESSIVE MODIFICHE. MANCATA COMUNICAZIONE DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO CONCLUSI CON LA MANCATA VALUTAZIONE DI TUTTI I PUNTEGGI SPETTANTI ALL'ISTANTE.

Inoltre, l'O.M. n. 60/2020, all'art. 8 commi da 4 a 6, stabilisce che:

“4. Il computo dei punteggi corrispondenti ai titoli dichiarati è proposto dal sistema informatico. I titoli artistici e professionali contrassegnati dalla sigla BA, valutabili per un massimo di 66 punti, non sono computati ai fini dell'attribuzione delle supplenze sul sostegno.

5. Gli uffici scolastici provinciali procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni.

6. In caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici provinciali procedono alla relativa rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria”.

Con nota 1550 del 4 settembre 2020, il MIUR aveva richiamato gli USR e UAT “... *circa la necessità che si verificchino i punteggi assegnati agli aspiranti in fase di pubblicazione delle graduatorie, alla luce dell’OM 60/2020, evitando l’applicazione di disposizioni previgenti, e assicurando, altresì, il pieno rispetto degli adempimenti in tema di privacy*” **(doc. 23)**.

Quindi, nel caso di specie, il Dirigente dell’UST di Treviso, a seguito delle plurime segnalazioni da parte della ricorrente, aveva il preciso dovere di rettificare il punteggio in base ai servizi effettivamente prestati presso il MIUR.

Non ottemperando, il MIUR è incorso in una palese violazione di quanto previsto dalla O.M. nonché dei principi di buona amministrazione.

I provvedimenti impugnati e la graduatoria allegata allo stesso sono affetti da un ulteriore profilo di illegittimità.

Parte ricorrente ha avanzato formali reclami e documentato, all’Amministrazione resistente, il possesso dei titoli e dei servizi come dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso **(doc.ti 7, 10 e 11)**.

Inopinatamente, **alcuna comunicazione dell’avvio di detto procedimento** è stata mai inviata all’interessata, odierna ricorrente, infatti, pur esplicando il provvedimento conclusivo del procedimento effetti diretti ed immediati nei suoi confronti, non è stata informata dell’avvio del procedimento stesso e non ha avuto, quindi, la possibilità di produrre osservazioni e deduzioni.

È palese la violazione del diritto della ricorrente a partecipare al procedimento amministrativo al fine di tutelare il proprio legittimo interesse.

Anche per tale motivo i provvedimenti impugnati vanno certamente annullati.

Come spiegato ai punti precedenti, non ha alcuna aderenza con il reale il punteggio di 2 (per i servizi) al posto dei 60 dovuti in base ai contratti interscorsi.

4. VIOLAZIONE DELL’ART 3 DELLA LEGGE n. 241/90 - DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

Il provvedimento dell’Amministrazione resistente è, inoltre, privo di motivazione.

La ricorrente, al fine di evidenziare l'errore nei punteggi, ha proposto formali reclami e richieste di rettifica in autotutela.

Le istanze non sono mai state riscontrate.

Infatti, sebbene l'UST TREVISO abbia provveduto in autotutela alla ripubblicazione delle GPS, in data 12.09.2020, *"a seguito di errori materiali riscontrati nella valutazione delle domande degli aspiranti"* (cfr. doc.ti 4 e 5), ciononostante i reclami della ricorrente non sono stati presi in considerazione.

Trattasi di evidente disparità di trattamento e di discriminazione, rispetto agli altri docenti, la cui posizione è stata corretta.

La ricorrente ha atteso la ripubblicazione delle GPS, ma invano.

Il punteggio attribuito dall'Amministrazione riporta soltanto una numerazione complessiva del tutto sfornita da qualsiasi *iter* logico.

Sul difetto di motivazione nell'attribuzione dei punteggi nelle graduatorie, la giurisprudenza amministrativa afferma: *"...Dalla lettura del provvedimento e della graduatoria e in mancanza di risposta alle richieste istruttorie formulate, non sono chiarite le ragioni del mancato riconoscimento dei citati titoli e dei motivi che hanno portato l'Amministrazione a inserire con riserva la ricorrente nella graduatoria del sostegno. Ne discende che, sul punto, il provvedimento non appare adeguatamente motivato. La motivazione è diretta a descrivere l'iter logico giuridico seguito dall'amministrazione al fine dell'adozione di un determinato provvedimento. Nel caso di specie, la motivazione si rivela inadeguata a descrivere tale circostanza e le ragioni del mancato riconoscimento. Ne discende l'accoglimento del ricorso con annullamento degli atti impugnati con obbligo per l'amministrazione di provvedere alla rivalutazione dei titoli in questione..."* (TAR Lazio - sede di Roma -, *ex multis* con sentenza 25.09.2020 n. 9744).

5. SULL'ISTANZA CAUTELARE

Quanto sopra esposto e richiamato pare più che sufficiente a dimostrare la sussistenza del *fumus boni juris*.

Per quel che concerne il *periculum in mora*, si evidenzia che attualmente la ricorrente occupa la posizione 1.508 nelle GPS ed ha un punteggio (errato) di 18 punti.

Con la correzione, la deducente arriverebbe ad un punteggio di 75,5, scavalcando ben 555 posizioni e guadagnando la posizione 953 o 954 nella classe EEEE della prima fascia.

Tale posizione consentirebbe ad una chiamata più rapida in base alle dette GPS.

Attualmente, la ricorrente è disoccupata e sta patendo danni gravi ed irreparabili, considerato inoltre che la sig.ra Casula ha una famiglia da mantenere.

I tempi tecnici del processo amministrativo non risultano conciliabili con l'interesse della sig.ra Casula ad ottenere la sentenza sul punteggio corretto.

Risulta, quindi, palmare il pericolo di danno grave e irreparabile atteso che, in mancanza della cautela richiesta in ricorso, il diritto della ricorrente rischia in concreto di sfumare per sempre, venendo essa privata di ogni *chance* di accesso ad una chiamata per la supplenza in base alle GPS.

Pertanto, si chiede di inserire la ricorrente nelle GPS di prima fascia per la classe EEEE della Provincia di Treviso impugnate, eventualmente anche con riserva.

* * * * *

Tanto premesso in fatto ed in diritto, la ricorrente, nella propria veste come in atti, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

IN VIA PRELIMINARE CAUTELARE

Per i motivi espressi in ricorso,

- Per le esposte ragioni, **sospendere l'efficacia della graduatoria provinciale per le supplenze (GPS) definitiva di prima fascia** della provincia di Treviso – posto comune - del personale docente della scuola primaria valevole per il biennio 2020/2021 e 2021/2022 per la Provincia di Treviso, nella parte in cui non attribuisce e non permette alla sig.ra Casula Andreana di ottenere il punteggio di 75,5 come sopra indicato e specificato;

- **disporre immediatamente** la correzione del punteggio, eventualmente con riserva, al punteggio di 75,5;
- **ordinare** alla P.A. di adottare i provvedimenti necessari ed opportuni tesi a consentire l'ammissione della ricorrente alla procedura straordinaria di abilitazione.
- **In via subordinata**, sospendere l'efficacia di tutti i provvedimenti impugnati e dei conseguenti connessi e consequenziali, ordinando alle Amministrazioni resistenti, ciascuno per quanto di propria competenza, la rivalutazione del punteggio con la valutazione di tutti i titoli e tutti i servizi indicati.

NEL MERITO

Respinte tutte le eventuali contrarie deduzioni ed eccezioni, per tutte le ragioni esposte nel presente ricorso,

- **accertare e dichiarare l'invalidità/illegittimità/l'annullamento** dei provvedimenti impugnati, nella parte in cui non consentono od impediscono alla sig.ra Casula Andreana di ottenere la correzione del punteggio per le GPS della prima fascia della classe di concorso EEEE (scuola primaria) della Provincia di Treviso a 75,5 punti totali od al diverso punteggio maggiore o minore che l'Ecc.mo Collegio riterrà provato o di giustizia;
- **Per l'effetto**, dichiarare e/o consentire **la correzione delle impugate GPS in parte qua**, come indicato in dettaglio nella parte motiva,
- **Ordinare** alla P.A. di adottare i provvedimenti necessari ed opportuni tesi a consentire la partecipazione alla procedura straordinaria della ricorrente.

IN OGNI CASO con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.

IN VIA ISTRUTTORIA

Salva la facoltà di indicare testi e produrre documenti nei *concedendi* termini.

Ordinare alla P.A. resistente l'esibizione e la produzione in giudizio degli indirizzi dei docenti collocati in posizione migliore rispetto alla ricorrente e che verrebbero pregiudicati dal provvedimento di accoglimento del presente ricorso, come indicato in parte motiva.

Studio Legale
Avv. FRANCESCO LEONE

Si chiede prova per testi sui seguenti capitoli di prova:

- 1) Vero che la sig.ra casula, all'atto della compilazione della domanda su ISTANZE ON LINE, ha indicato i seguenti servizi, come da doc. 8 che si rammostra al teste:

A.S.	Dal/al	gg.	
2014/2015	31.03.15 al 01.04.15	2	
2015/2016	12.10.15 al 31.10.15	20	
	02.11.15 al 06.01.16	26	
	02.12.15 al 02.12.15	1	
	07.01.16 al 08.01.16	2	
	09.01.16 al 08.03.16	59	
	09.03.16 al 09.04.16	31	
	10.04.16 al 08.06.16	60	Parziale A.S.: 199 gg.
2016/2017	26.09.16 al 25.01.17	122	
	26.01.17 al 30.06.17	156	Parziale A.S.: 278 gg.
2017/2018	18.09.17 al 30.09.17	13	
	01.10.17 al 14.10.17	14	
	11.09.17 al 28.11.17	79	
	29.11.17 al 17.02.18	81	
	18.02.18 al 10.03.18	21	
	11.03.18 al 24.04.18	45	
	26.04.18 al 09.06.18	75	Parziale A.S.: 301 gg.
2018/19	13.09.18 al 21.12.18	100	
	22.12.18 al 31.05.19	161	
	01.06.19 al 08.06.19	8	Parziale A.S.: 269 gg.
2019/20	13.09.19 al 30.06.20	292	Parziale A.S.: 292 gg.

- 2) Vero che per la sig.ra Casula, per i servizi di cui al doc. 8 che si rammostra al teste, si erano calcolati punti 60 di servizi, pari a 12 punti per 5 anni scolastici;

Si indica a teste:

- La sig.ra Marta Speranzini dello SNALS di Treviso.

Si producono in copia mediante deposito i seguenti documenti:

1.	Documento identità Andreana Casula	2.	GPS-decreto-signed 03 09 2020
3.	GPS_Treviso_02-09-2020	4.	Circolare_Rettifica-GPS
5.	gps-rettificata il 12-09-2020	6.	pec 11.8.20 e 12.8.20
7.	pec 11.8.20 e 12.8.20	8.	contratti di lavoro
9.	graduatoria 2017-2018	10.	ISTANZA autotutela del 3.9.20

Studio Legale
Avv. FRANCESCO LEONE

11.	casula autotutela IN PROPRIO	12.	CCNL SCUOLA 2006 2009
13.	CCNL SCUOLA 19 aprile 2018	14.	O.M. 10 07 2020 N. 60
15.	A_1_Titoli_valutabili_infanzia_e_p rimaria_I_fascia_0807_n- signed_posti_straordinario	16.	A_2_Titoli_valutabili_infanzia_e_pri maria_II_fascia_0807- signed_posti_straordinario
17.	Attestati_completi	18.	Graduatoria di istituto 2017
19.	Graduatoria di istituto 2019	20.	contratto prot. n. 4899 2019
21.	DM 374 del 1° giugno 2017	22.	ALLEGATO A seconda fascia - DM 374-17 come rettificato con nota 26408-17
23.	nota-1550-del-4-settembre-2020- chiarimenti-pubblicazione- graduatorie-provinciali-supplenze- om-60-20	24.	m_pi.AOOUSPTV.REGISTRO- UFFICIALEU.0008683.22-09-2020
25.	nominati-GPS-SCUOLA- PRIMARIA	26.	ISTANZA MODIFICA E RICHIESTA INDIRIZZI
27.	m_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI(R).0000858.2 1-07-2020		

Ai sensi della normativa vigente, si chiede che le Comunicazioni e/o le notificazioni siano effettuate o via fax al n. 0422.252703 o via mail all'indirizzo PEC francescoleone@pec.ordineavvocatitreviso.it.

Il contributo unificato è dovuto nella misura di € 325,00, in applicazione degli artt. 9 e 13, commi 3 e 6-bis, del T.U. n. 115 del 2002, vertendosi in materia di pubblico impiego di valore indeterminabile, come da punto E.1 della Circolare del 18 ottobre 2011 - Istruzioni sull'applicazione della disciplina in materia di contributo unificato nel processo amministrativo - (Testo aggiornato al 22 ottobre 2014).

Si allega copia dei documenti citati e della ricevuta di versamento del contributo unificato.

Con osservanza,

Villorba (TV), 31 ottobre 2020

Avv. Francesco Leone

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA
NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.

Il sottoscritto avv. Francesco Leone (C.F. LNEFNC74H18L407S) del Foro di Treviso, in qualità di procuratore e domiciliatario della **docente CASULA Andreana (C.F. CSLNRN76S61B354U)** nata a Cagliari il 21.11.1976 e residente in Carità di Villorba (TV) via 2 giugno n. 36, giusta procura in calce al ricorso datato 31.10.2020, nell'ipotesi in cui Codesto Tribunale ritenga necessaria l'integrazione del ricorso nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nella GPS di prima fascia della Provincia di Treviso, per le classi di concorso EEEE, per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022, che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati

PREMESSO CHE

- Che il ricorso datato 31.10.2020 ha per oggetto diritto della ricorrente all'attribuzione ed al riconoscimento del maggior punteggio di complessivi 77,5 punti nelle GPS prima fascia – posto comune – della Provincia di Treviso, per la classe di concorso EEEE, in funzione dei titoli di accesso e dei titoli di servizio posseduti dalla ricorrente, ed illegittimamente pretermessi dal MIUR, e per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni intimatè all'adozione del relativo provvedimento di rettifica della graduatoria con relativo posizionamento della ricorrente con il corretto punteggio di 77,5 (anziché 18), nella posizione 953 o in quella maggiore o minore che l'Ecc.mo Collegio riterrà provata o di giustizia, per le GPS prima fascia per la classe di concorso EEEE per la Provincia di Treviso;
- che, ai fini dell'instaurazione del contraddittorio, il ricorso *de quo* deve essere notificato a tutti i docenti che verrebbero pregiudicati dall'esito favorevole del presente giudizio e, dunque, in caso di rettifica delle GPS con la corretta attribuzione del punteggio in favore della ricorrente, come richiesto in atti, individuati in tutti coloro che si trovano in posizione migliore, rispetto alla ricorrente, nella GPS di prima fascia della Provincia di Treviso classe di concorso EEEE;

- che la ricorrente, per mezzo di PEC, ha richiesto i nominativi alle Amministrazioni resistenti (cfr. doc. 26), senza avere risposta;
- La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari risulterebbe estremamente difficile in ragione dell'elevato numero dei destinatari;
- Vi sono oggettive difficoltà a reperire gli indirizzi dei potenziali controinteressati;
- Ai sensi dell'art. 150, comma primo, c.p.c. *“Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami”*.

CONSIDERATO CHE

- La tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;
- l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, *“[...] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino -potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]”*;
- anche qualora la notificazione per pubblici proclami raggiunga il suo scopo in punto di fatto sussisterebbe un'intrinseca disparità di trattamento tra chi ne abbia avuto conoscenza nella suddetta modalità e il destinatario della notificazione effettuata nei modi ordinari: il destinatario della notificazione ordinaria infatti, disponendo del testo integrale del ricorso, potrà valutare la sua fondatezza e decidere se costituirsi o meno in giudizio mentre il destinatario della notificazione per pubblici proclami dovrà costituirsi in giudizio sostenendo le relative spese al solo fine di poter estrarre copia integrale del ricorso, essendo evidente che da un “sunto” non possano trarsi serie previsioni sull'esito della lite;

- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente;
- il Collegio adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., può autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax;
- il TAR Lazio ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (*ex multis* le ordinanze del TAR Lazio nn. 176/09, 177/09, 178/09 e 179/09);
- anche i Tribunali del lavoro, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che “[...] *l'urgenza e la informatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso – numero dei soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto dei più a interloquire, esistenza di un'area tematica sul sito istituzionale - giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale di riferimento.*

RILEVATO, INFINE, CHE

Tale forma di notifica continua ad essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo:

https://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-notifica?p_p_id=1_WAR_miurmultiplicategoriesnavigator100SNAPSHOT&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_categoryIds=2319984%2C396011%26p_p_col_count%3D2%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_id%3D1_WAR_miurmultiplicategoriesnavigator100SNAPSHOT%26p_p_lifecycle%3D1%26p_p_mode%3Dview%26p_p_state%3Dnormal.

* * * * *

Tutto ciò premesso, il sottoscritto procuratore

FA ISTANZA

Affinché la S.V. Ill.ma, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL SUESTESO RICORSO

nei confronti di tutti i docenti che verrebbero pregiudicati dall'esito favorevole del presente giudizio e, dunque, in caso di rettifica delle GPS con la corretta attribuzione del punteggio in favore della ricorrente, come richiesto in atti, individuati in tutti coloro che si trovano in posizione migliore, rispetto alla ricorrente, nella GPS di prima fascia della Provincia di Treviso classe di concorso EEEE, **attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR nell'apposita area tematica**, del testo integrale del presente ricorso e del decreto di fissazione udienza, dal quale risulti:

- l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro del ricorso;
- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- un sunto dei motivi del ricorso;
- l'indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come i partecipanti alla seconda fase della mobilità 2016/2017 per la scuola primaria per la Provincia di Catania;
- il testo integrale del ricorso nonché l'elenco nominativo dei controinteressati, così come risultante dall'elenco dei trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo.

Ai sensi e per gli effetti di Legge, si dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni e/o notificazioni presso l'avv. Francesco Leone al numero di fax 0422.252703 o indirizzo PEC e-mail: francescoleone@pec.ordineavvocatitrevise.it.

Villorba (TV), 31 ottobre 2020

Avv. Francesco Leone

RELAZIONE DI NOTIFICA

Io sottoscritto avv. Francesco Leone del Foro di Treviso (C.F. LNEFNC74H18L407S), quale procuratore speciale e domiciliatario della **docente CASULA Andreana (C.F. CSLNRN76S61B354U)** nata a Cagliari il 21.11.1976 e residente in Carità di Villorba (TV) via 2 giugno n. 36, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso procuratore, sito in Treviso Carità di Villorba (TV) via della Libertà n. 1, giusta mandato in atti, legale abilitato alla notifica ai sensi della legge n. 53 del 21.01.1994, giusta autorizzazione dell'Ordine degli Avvocati di Treviso del 15.11.2010, previa iscrizione al n. 234 del mio registro cronologico,

HO NOTIFICATO

ad ogni effetto di legge, la suestesa copia del ricorso al TAR VENETO CON MISURE CAUTELARI e CON ISTANZA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI datato 31.10.2020, a **GRANELLO Elena (C.F. GRNLNE76S56L407X)** nata a Treviso il 16.11.1976 e residente in Treviso via Maggiotto n. 12, quale docente in possesso di diploma di maturità magistrale conseguito nell'A.A. 1994/1995, in posizione 416 nella GPS prima fascia classe EEEE della Provincia di Treviso con punti 127 (vedasi doc. 5 pag. 36) ed ivi mediante copia per mezzo del servizio postale con racc. A.G. a.r. n. 78509822004-9 spedita dall'Ufficio Postale di Lancenigo (TV) in data corrispondente a quella del timbro postale sotto riportato,

Avv. Francesco Leone